

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Nuove norme per l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei licei artistici e degli istituti d'arte

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di dare una risposta positiva alle legittime aspirazioni dei docenti che hanno particolari requisiti di essere ammessi nei ruoli del personale direttivo. Nello specifico, la norma è limitata ai soli docenti di discipline artistiche e artistico-professionali in servizio nei licei artistici e negli istituti d'arte e tende a superare l'inevitabile contenzioso prodotto dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Con la presente proposta di legge si intende immettere nei ruoli del personale

direttivo i docenti che, ancorché ammessi con riserva al concorso indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, siano in possesso di almeno un anno di servizio prestato quale preside incaricato e di almeno cinque anni di servizio prestato quale collaboratore vicario del preside. In questo modo si intende dare il giusto e meritato riconoscimento a chi ha effettivamente dato prova «sul campo» di possedere i richiesti requisiti di professionalità e di capacità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I docenti che hanno superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo nei licei artistici e negli istituti d'arte indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva per mancanza dei soli requisiti riferiti al servizio di preside incaricato, sono immessi nei predetti ruoli purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno un anno di servizio prestato quale preside incaricato con la qualifica di ottimo e di almeno cinque anni di servizio prestato quale collaboratore vicario del preside, effettuati nei medesimi ordini di scuola per i quali si richiede l'accesso ai predetti ruoli del personale direttivo.

ART. 2.

1. L'assunzione e l'assegnazione della sede dei docenti di cui all'articolo 1 della presente legge avvengono sulla base di graduatorie permanenti da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e di quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato ai sensi della legislazione vigente.

2. Dopo la nomina e l'assegnazione della sede di servizio, ai sensi del comma 1, gli interessati sono inclusi negli elenchi dei corsisti dell'ufficio scolastico regionale competente e assegnati ai corsi di formazione dei capi d'istituto nella provincia in cui svolgono servizio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0012300